

Prot. N° 1463

# COMUNE DI ROVITO

(PROVINCIA DI COSENZA)

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA n° 02 del 13/03/2024

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente per prevenire e reprimere comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone: divieti e prescrizioni comportamentali ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani.-

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- la circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del codice della strada e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia, al fine di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio;
- sono pervenute a questa Amministrazione reiterate segnalazioni e lamentele da numerosi cittadini dei comportamenti scorretti di molti proprietari o detentori di cani in merito alla conduzione degli stessi, per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento perché i cani spesso non sono custoditi con le debite cautele, con conseguente potenziale pericolo per la sicurezza delle persone;

### ACCERTATO che:

- il deposito e l'abbandono sul suolo pubblico delle deiezioni **canine** e dei liquidi fisiologici, in particolare sulle aree destinate a verde pubblico, nel centro storico e aree destinate alla circolazione pedonale, possono comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;
- in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

**CONSIDERATA** l'urgenza di prevenire la prospettata situazione di pericolo e di decoro;

**RITENUTO** necessario intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro urbano e sulla sicurezza delle persone;

**Visto** il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 del 8.2.1954;

**Vista** la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);

**Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) ed in particolare l'art. 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria);

**Vista** la legge della Regione Calabria del 25 settembre 2023, n. 224, recante "Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali";

**Visto** il regolamento Comunale per la tutela degli animali approvato il 19 aprile 2023 n. 12;

**Vista** l'ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, emanata in data 3 marzo 2009 dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (pubblicata nella G.U. della Repubblica Italiana del 23 marzo 2009, n. 68), all'art. 2, comma 4 - **fa obbligo a chiunque conduce il cane in ambito urbano di raccogliere le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse;**

**Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;  
**Visto** il D.M. 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2008, n. 186;  
**Visti** gli articoli 650 e 727 del codice penale;

## ORDINA

### Con decorrenza immediata la seguente disciplina:

**1.** ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

α) di utilizzare obbligatoriamente idonea museruola o il guinzaglio per cani quando si trovano in altro luogo aperto al pubblico per gli equini il guinzaglio;

β) fermo restando il divieto di cui alla precedente lettera a), di impedire che l'animale sporchi con deiezioni o liquidi organici l'area pubblica sulla quale si venga a trovare, in modo da preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo stesso. I proprietari dei cani ed equini o loro momentanei custodi o conduttori, che circolano con i propri animali su area pubblica, fermo restando il divieto di cui alla precedente lettera a), hanno l'obbligo di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali avendo, gli stessi, l'obbligo di raccogliere tali deiezioni che dovranno essere conferite, tramite un contenitore chiuso. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

**2.** I proprietari e i detentori saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle suddette disposizioni e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.

**3.** Salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste in normative specifiche, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie con un **minimo di € 25,00 (Euro venticinque/00) e un massimo di € 500,00 (Euro cinquecento/00)** tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 6 gennaio 2003, n. 3 nel testo modificato dall'art. 1-quater del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50, aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 2003, n. 116.

**4.** Le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco, utilizzati per servizio, e nei confronti dei non vedenti accompagnati dal proprio cane.

**5.** Di dare atto che è stata data, a mezzo fax, preventiva comunicazione del presente provvedimento al sig. Prefetto di Cosenza.

Di comunicare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza al sig. Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria provinciale (AUSLP) di Cosenza, al Sig Comandante dei Carabinieri di Rovito (CS), al sig. Comandante della Polizia Locale di Rovito (CS)

**6)** L'Ufficio della Polizia Locale, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza pubblica presenti sul territorio, sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente ordinanza.

**7)** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza, che modifica ogni altra precedente emanata in materia, nelle parti diversamente disciplinate.

## DISPONE

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Di dare ampia diffusione alla presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e nei consueti modi.

Dalla residenza municipale 13 marzo 2024



IL SINDACO  
(Giuseppe De Santis)